



# **COMUNE DI GENOVA**

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

**SETTORE REGOLAZIONE**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE E APPARATI AFFERENTI L'ATTIVITA' DEL CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO (C.O.A.) DEL COMUNE DI GENOVA ED INERENTI IL CONTROLLO ED IL MONITORAGGIO DEL TRAFFICO NONCHE' IL CONTROLLO ACCESSI ALLE ZONE TRAFFICO LIMITATO (ZTL) IN AMBITO COMUNALE

<b>Art. 1 - Oggetto dell'appalto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 2 –Durata e valore del contratto</b>	<b>3</b>
<b>Art. 3 –Descrizione del servizio</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4- Programma delle manutenzioni e cronoprogramma</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5– Sicurezza: norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - Cauzione definitiva</b>	<b>6</b>
<b>Art. 7- Obblighi dell'aggiudicatario</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 - Penali per i ritardi</b>	<b>7</b>
<b>Art. 9-Fatture Liquidazioni Pagamenti</b>	<b>8</b>
<b>Art. 10 - Risoluzione del contratto</b>	<b>9</b>
<b>Art. 11 – Subappalto</b>	<b>10</b>
<b>Art. 12– Tutela della Privacy</b>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Art. 13- Divieto di cessione del contratto</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14- Cessione del credito</b>	<b>10</b>
<b>Art. 15 - Controversie e Foro Competente</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16- Rinvio ad altre norme</b>	<b>11</b>

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la manutenzione onnicomprensiva delle apparecchiature installate al Centro Operativo Automatizzato (COA) del Comune di Genova sito in Via di Francia 1 –o ad esso afferenti nonché inerenti il controllo ed il monitoraggio del traffico ed il controllo accessi alle Zone Traffico Limitato (ZTL) in ambito comunale come meglio specificate nel capitolato speciale descrittivo prestazionale.

### **Art. 2 –Durata e valore del contratto**

Il valore del contratto sarà quello derivante dall'offerta presentata in sede di gara dall'aggiudicatario/i.

Il contratto avrà durata di **dodici (12) mesi** con decorrenza dalla data di sottoscrizione .

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in seguito all'aggiudicazione definitiva, di dare l'avvio del presente servizio nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice . In tal caso, la durata contrattuale decorrerà dalla data di avvio del servizio e l'aggiudicatario sarà tenuto a darne avvio agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a dodici (12) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino ad un quinto dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto stabilito dall'art. 106, comma 12, del Codice, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.

La Civica Amministrazione si riserva , altresì, l'opzione di prorogare il presente affidamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi del comma 11 del predetto art. 106; in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

### **Art. 3 –Descrizione del servizio**

Il servizio prevede manutenzione ordinaria e manutenzione correttiva delle apparecchiature installate al Centro Operativo Automatizzato (COA) del Comune di Genova, descritte nel Capitolato Descrittivo Prestazionale, che si richiama integralmente.

La titolarità di alcune applicazioni software sia a livello di centrale di controllo che a livello di singolo apparato periferico (sistemi Sigmaplus, S31, SC2, MMS\VMSS), nonché alcuni apparati hardware (schede OBC, MFU,PMFU,AD2-FG) è della Società Leonardo, che pertanto ne detiene la relativa Design Authority .

Andranno, quindi, promossi gli opportuni contatti per definire le modalità di intervento.

- 1) sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per mantenere i sistemi funzionanti secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative come indicato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e nell'Allegato A;
- 2) oggetto della manutenzione sono tutti gli apparati – impianti – sistemi come meglio specificati e numericamente individuati nell'Allegato A, regolarmente funzionanti. Il predetto Allegato A indica inoltre in percentuale i pesi economici relativi alle singole voci di manutenzione, fatto 100 il totale della manutenzione;
- 3) è esclusa dal presente appalto la manutenzione ordinaria di campo degli impianti semaforici (regolatore, linee di alimentazione, sostegni, lanterne, spire magnetiche contatraffico) che é eseguita per il Comune di Genova dalla Società A.S.Ter;
- 4) a discrezione della Civica Amministrazione sarà possibile che alcuni apparati – impianti – sistemi, in tutto o in parte, siano soggetti ad ammodernamento o a modifiche e pertanto possano essere temporaneamente sottratti al contratto di manutenzione. In tal caso l'importo riconosciuto per le attività di manutenzione sarà decurtato, secondo l'incidenza percentuale prevista per il singolo apparato – impianto – sistema, come meglio indicato nell'Allegato A, del corrispettivo importo per il periodo dell'ammodernamento e/o della modifica e della relativa garanzia. Tale importo sarà calcolato moltiplicando il peso percentuale delle singole apparecchiature per il valore del contratto e parametrato al periodo di ammodernamento e/o modifica, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016 di seguito Codice;
- 5) nel caso di non funzionamenti, riconducibili a eventi non prevedibili o derivanti dalla volontà dell'amministrazione e pertanto temporaneamente non manutenibili, di apparati – impianti – sistemi, che si verifichino al momento della decorrenza del contratto e/o nel periodo di valenza del contratto di manutenzione, l'importo riconosciuto alla società aggiudicataria dell'appalto per le attività di manutenzione sarà decurtato, secondo l'incidenza percentuale prevista per il singolo apparato – impianto – sistema come meglio indicato nell'Allegato A, del corrispettivo importo per il periodo corrispondente al mancato funzionamento. Tale importo sarà calcolato moltiplicando il peso percentuale delle singole apparecchiature per il valore del contratto e parametrato al periodo di non funzionamento secondo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs n.50/2016 di seguito Codice;

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel capitolato speciale descrittivo prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel disciplinare di gara.

#### **Art. 4- Programma delle manutenzioni e cronoprogramma**

Entro 15 giorni dall'avvio effettivo del servizio di manutenzione, l'aggiudicatario predispone e consegna al committente un proprio programma esecutivo di manutenzione e cronoprogramma.

Trascorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento senza che il committente si sia pronunciato, il programma esecutivo e relativo cronoprogramma si intendono accettati.

Il programma dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della manutenzione o per particolari esigenze.

## **Art. 5– Sicurezza: norme di prevenzione, infortuni, igiene durante l'esecuzione del contratto**

In accordo alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", nonché al combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, contemplato dall'art. 26, commi 3-5-6 del D. Lgs. n. 81/2008, è previsto l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore di servizi e/o forniture attraverso l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI), nel quale, mettendo in relazione i rischi presenti nei luoghi e nei cicli produttivi del committente in cui verrà espletata l'attività oggetto dell'appalto di servizi e/o forniture con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, dovranno essere indicate le misure adottate per l'eliminazione o riduzione al minimo delle c.d. "interferenze".

Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore di servizi e/o forniture o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

L'analisi svolta al fine di individuare le possibili sopraccitate interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell'appaltatore nell'ambito dell'appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi, alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini ed ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08, da cui discende che il costo della sicurezza da interferenze è pari a zero.

Tuttavia, nel rispetto del principio di Cooperazione e Coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze, sarà cura del Responsabile del Procedimento analizzare la presenza possibile di interferenze durante lo svolgimento del contratto e procedere di conseguenza alla redazione del DUVRI.

E' fatto divieto al personale dell'Impresa Appaltatrice di eseguire qualsiasi operazione non espressamente autorizzata dal Rappresentante del Comune e di quanto previsto specificatamente dal Capitolato, con particolare riferimento all'utilizzo di macchine e/o attrezzature, energia elettrica, sostanze e/o preparati, ecc...

L'eventuale impiego di energia elettrica, da parte dell'Impresa Appaltatrice deve essere assicurata da personale adeguatamente informato e formato dal proprio Preposto sulle idonee modalità di manovra da eseguire sulle apparecchiature e relativi comandi elettrici. In particolare, per quanto riguarda la propria sicurezza e quella delle altre persone presenti, ogni responsabilità connessa è a carico dell'Impresa Appaltatrice.

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e al proprio Preposto di controllare ed esigere tale rispetto. A tal proposito deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il nominativo di un suo rappresentante in loco onde consentire al Datore di lavoro committente di attivare le procedure e misure di coordinamento stabilite dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, quando necessarie.

L'Impresa Appaltatrice deve osservare e far osservare al suo personale tutte le disposizioni legislative, le norme interne ed i regolamenti vigenti all'interno delle aree del Comune di Genova dei quali sarà idoneamente informato.

In adempimento dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

### **Art. 6 - Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva, con le modalità di cui all'art. 93, a garanzia di tutti gli obblighi a esso derivanti dal presente Capitolato.

La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo. Nel caso di ribasso di gara superiore al 10% la garanzia richiesta sarà aumentata secondo quanto previsto dallo stesso art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva di durata pari a quella del contratto deve permanere, nella misura prevista dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 sopra richiamato, fino alla data di emissione del provvedimento autorizzativo di svincolo.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Il Comune di Genova ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

Il Comune di Genova ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune di Genova può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d'inottemperanza, la reintegrazione s'effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La cauzione potrà inoltre essere ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art.93 c.7 espressamente richiamato dall'art. 103 c.1.

La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9 del Codice.

### **Art. 7- Obblighi dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari oneri e accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia, delle indicazioni riportate nel Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale nell'ambito degli indirizzi e delle direttive fissati dal Comune di Genova.

L'aggiudicatario s'impegna espressamente a fornire la massima collaborazione agli uffici dell'Ente durante tutto il periodo contrattuale per espletare nel miglior modo possibile l'incarico assegnato.

L'aggiudicatario, all'avvio del servizio, s'impegna a nominare un "Capo Progetto Fornitore" con il compito di rappresentare e impegnare il fornitore nella fase esecutiva dell'appalto e di interfacciarsi con il personale comunale opportunamente individuato e, s'impegna ad avere la disponibilità del personale in numero adeguato tale da garantire in ogni momento l'espletamento del servizio richiesto e comunque non inferiore alle 2 (due) unità.

L'aggiudicatario s'impegna altresì a eseguire il servizio impiegando il personale già assunto, utilizzato dall'esecutore uscente, nei limiti indicati dalla giurisprudenza amministrativa e compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nella gestione organizzativa.

L'aggiudicatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il gestore può utilizzare anche altra forma contrattuale, garantendo il rispetto delle norme contenute nel contratto nazionale di lavoro per il settore di attività.

Esso s'impegna a trasmettere al Comune di Genova, prima dell'inizio delle attività, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, nonché quelle connesse al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori introdotte dal D. Lgs. n. 81/9.4.2008.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti e per il quale verrà richiesto il pagamento, il Comune di Genova effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di tenere indenne in ogni tempo l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite, danni, costi, risarcimenti e quant'altro chiunque possa avanzare e/o pretendere per la presunta violazione di diritti d'Autore, marchi di fabbrica, brevetti e simili, italiani o stranieri, derivanti dalla presente fornitura o dal suo uso.

E dovrà esibire a tal fine alla stazione appaltante idonea polizza RCT/RCO per un massimale non inferiore a Euro 4.500.000,00.

L'aggiudicatario e l'Amministrazione s'impegnano a darsi reciprocamente immediata notizia di qualsiasi azione o questione di terzi di cui siano venute a conoscenza relativamente a quanto sopra.

L'aggiudicatario assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore.

L'aggiudicatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio. Le notizie comunque venute a conoscenza del personale dell'aggiudicatario, non devono essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate da parte della medesima, o da parte di chiunque collabori alla sua attività, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

L'aggiudicatario s'impegna inoltre a non utilizzare per finalità diverse ed estranee al progetto, né a diffondere, la documentazione elaborata dal Comune e di sua esclusiva proprietà, ivi compresi i documenti contenenti la metodologia di riferimento.

L'Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni responsabilità relativa ad eventuali incidenti e responsabilità civili verso terzi derivanti dall'espletamento dell'incarico affidato ed in genere per tutti i danni per i quali potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

## **Art. 8 - Penali per i ritardi**

La stazione appaltante effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio e sulla conformità delle prestazioni rese.

In caso di inottemperanza alle disposizioni previste dal Capitolato speciale descrittivo prestazionale od in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Ditta aggiudicataria potrà incorrere nel pagamento di una penale, preceduta da formale contestazione.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma precedente non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà proposto dal Responsabile del Procedimento, e verrà notificato all'Impresa assegnataria in via amministrativa.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa oppure richiesto in pagamento per vie normali e, in caso di mancato pagamento nel termine di 30 gg dalla richiesta, l'importo verrà escusso dalla cauzione definitiva, successivamente all'adozione del provvedimento stesso.

Rispetto alla **manutenzione preventiva**, la penale pecuniaria (nella fattispecie ritardo rispetto alla modalità di esecuzione della manutenzione, nonché rispetto ai tempi di frequenza di intervento previsti dal Capitolato Speciale descrittivo prestazionale) rimane stabilita nella misura giornaliera pari alla percentuale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Rispetto alla **manutenzione correttiva**, per eventuali ritardi sui tempi previsti di intervento, sia per guasti bloccanti che non bloccanti, di cui al Capitolato Speciale descrittivo prestazionale, si applica un'ulteriore penale di 25,00 Euro per ogni ora di ritardo o frazione oltre alla percentuale giornaliera dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

I contenuti dell'offerta tecnica relativa agli **interventi migliorativi** presentata in gara dalla Società aggiudicataria costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni inadempimento riscontrato, e intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di giorni 10 lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in caso contrario la risoluzione di diritto del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 9-Fatture Liquidazioni Pagamenti**

L'aggiudicatario è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture elettroniche dovranno contenere i seguenti dati: il numero d'ordine qualora indicato dalla Civica Amministrazione, il numero di C.I.G. riferito al lotto di aggiudicazione ed il codice IPA: R74KAR .

Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi predetti

La liquidazione delle fatture è subordinata:

- all'attestazione di regolarità contributiva (DURC) che il Comune richiederà direttamente agli enti competenti ed all'attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte delle sedi utenti.

L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

Il pagamento delle fatture, complete di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatte salve eventuali contestazioni relative all'esecuzione del servizio.

In applicazione di quanto previsto dall'art.30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, dall'importo mensile delle fatture sarà operata una ritenuta dello 0,50% al fine di attuare l'eventuale intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva da parte dell'esecutore. In particolare su ogni fattura dovrà essere indicato l'imponibile decurtato dello 0,50%, indicando altresì tale operazione nella descrizione della fattura. Al termine del contratto, in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contabile, la ditta aggiudicataria emetterà una fattura per l'importo complessivo dello 0,50% non fatturato con ciascun documento di spesa emesso durante la durata contrattuale.

L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi nell'emissione del DURC da parte degli istituti competenti.

In particolare per la liquidazione delle fatture si applicherà il meccanismo c.d. "split payment", che prevede per gli Enti Pubblici l'obbligo di versare all'Erario l'Iva esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile. La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136/2010 e del d.l. n.187 del 12.11.2010

- I pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni
- I contraenti hanno l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica
- I contraenti hanno l'obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La società si impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della citata Legge al Comune entro 7 giorni eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, effettuerà una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 presso Agenzia delle entrate per la Riscossione,, competente alle verifiche ispettive di controllo.

#### **Art. 10 - Risoluzione del contratto**

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.
- d) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
- e) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente, e qualora emerga, per quanto possa occorrere, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

f) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza.

Costituiranno inoltre ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C. le seguenti:

- dopo tre contestazioni di cui all'art. 10 del presente contratto e in assenza di giustificazioni ritenute valide dal Comune;
- applicazioni delle penali previste al precedente art. 10 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato dal Comune alla Società per porre fine all'inadempimento;
- cause di risoluzione previste dall'art. 11 della Convenzione per la Stazione Unica appaltante stipulata a Genova il 22 ottobre 2018.

In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale la Società dovrà uniformarsi agli standards richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali; il contratto si intenderà risolto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento.

In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

### **Art. 11 – Subappalto**

Il subappalto è disciplinato nel rispetto delle normative vigenti in materia.

L'appaltatore indica, in sede di offerta i lavori che intende subappaltare, previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, con i limiti e le modalità previste dal predetto art.105.

I contratti di subappalto dovranno rispettare a pena di inammissibilità dell'istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l'Attuazione della Direttiva 2000/35/C E e s.m.i. (relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali).

L'accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 13- Divieto di cessione del contratto**

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questa si verificherà l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa della ditta, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

### **Art. 14- Cessione del credito**

E' consentita la cessione del credito già maturato purché la stessa sia stata regolarmente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

### **Art. 15 - Controversie e Foro Competente**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **Art. 16- Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato speciale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.